



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Da che età il figlio deve andare a vivere da solo?

Autore: Redazione | 13/02/2018



***Mantenimento: anche se disoccupato e privo di reddito, il figlio oltre una certa età non può più chiedere di stare a casa dei genitori.***

Vivere insieme a mamma e papà per lungo tempo non è solo una questione di costume ma anche di necessità. Chi non riesce ad avere un proprio reddito, magari

perché disoccupato o precario, è costretto dalle circostanze a vivere insieme ai genitori. Ma per quanto tempo questi ultimi sono tenuti a tollerare la presenza del figlio in casa? Potrebbero, oltre un certo momento, chiedergli di fare le valigie e di andare via anche se non ha un posto di lavoro? La risposta potrebbe cogliere di sorpresa chi crede che il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli sia “a tempo indeterminato”, ossia fino a quando questi non possono contare su una propria indipendenza economica. A dare le dritte su come comportarsi in questi casi e **da che età il figlio deve andare a vivere da solo** è il tribunale di Modena in una recente sentenza [1]. Ecco cosa è stato stabilito.

## **Fino a quando il figlio deve essere mantenuto dai genitori?**

Che il figlio minore vada sempre mantenuto dai genitori non vi sono dubbi e difficilmente si potrebbe contestare questa affermazione. Se i genitori dovessero separarsi, su entrambi incomberebbe l’obbligo di garantire al bambino il **medesimo tenore di vita** che aveva quando ancora la coppia era sposata. Il che significa che mamma e papà non deve fargli mancare nulla di quanto possono permettersi. Nei fatti questo si traduce nell’obbligo, a carico del genitore non convivente coi figli, di pagare un assegno mensile fisso, predeterminato dal giudice, volto a coprire le **spese ordinarie**; a tutto il resto deve pensare l’altro genitore, quello cioè convivente. Invece per quanto riguarda le **spese straordinarie**, queste – se non urgenti, da concordarsi in anticipo – sono di volta in volta divise tra i genitori (anche qui la percentuale viene determinata dal giudice che, di solito, adotta un sistema paritario al 50%).

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli è stabilito sia dalla Costituzione che dal codice civile [2]. Esso non cessa quando i figli diventano maggiorenni ma dura fino a che questi non diventano economicamente autosufficienti o – secondo le più recenti sentenze – non realizzano le loro aspirazioni. Secondo l’orientamento più recente, affinché venga meno l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio, non è sufficiente che questi abbia trovato un impiego stabile, ma è addirittura necessario che tale impiego sia adeguato alle sue attitudini e aspirazioni. Pertanto, il figlio ha diritto a essere mantenuto dai genitori anche se ha rifiutato una sistemazione lavorativa non adeguata a quella cui sono rivolti la sua preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi

I genitori non devono più mantenere il figlio solo quando questi raggiunge una indipendenza economica: si deve trattare di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Non rileva il tenore di vita condotto con il nucleo familiare d'origine; pertanto, il figlio che, nato da una coppia di professionisti, abbia deciso di intraprendere la carriera di musicista, non potrà rivendicare il proprio diritto al mantenimento fino a quando non raggiunge l'agio garantitogli invece dai genitori.

Una borsa di studio è certamente insufficiente per poter ritenere raggiunta l'indipendenza economica. Anche in caso di matrimonio del figlio non è automatica la perdita del mantenimento se il genitore non dimostra che il giovane è diventato economicamente autosufficiente (si pensi a una ragazza che si sposa a vent'anni, quando ancora deve prendere la laurea).

## Quando il figlio perde il diritto al mantenimento

Il figlio perde il diritto al mantenimento se, una volta conseguita l'indipendenza economica, per qualsiasi ragione la perde. Si pensi a un ragazzo che viene assunto da una azienda con contratto full time e che, per tanto, ottiene una piena indipendenza economica, ma che poi viene licenziato per crisi aziendale. Il fatto di ritornare "poveri" non fa rivivere l'assegno di mantenimento: una volta perso, esso tale diritto non può più resuscitare. Resterebbe la possibilità, a tutto voler concedere, di chiedere gli «alimenti», ossia lo stretto indispensabile per vivere, ma solo se si dimostra che il figlio è in condizioni di estremo disagio economico (si pensi al giovane malato che non può lavorare e non ha i soldi per comprare le medicine).

Di recente la giurisprudenza ha iniziato a bacchettare i giovani che, per svogliatezza o per eccesso di ambizione, rifiutano i posti di lavoro disponibili. Seppure l'occupazione deve comunque riguardare una posizione lavorativa relativa alla formazione del giovane, questi non può certo astenersi dal lavorare in attesa della migliore offerta che ci sia sul mercato. Il che significa che chi **rifiuta ingiustamente un'idonea attività lavorativa** perde il mantenimento (spetta al genitore dimostrare però tale rifiuto).

Altro caso ancora in cui si perde il mantenimento nonostante l'incapacità

economica è quando il figlio non si mette in condizione di conseguire un valido titolo di studio. È il caso del giovane che diventa adulto sui libri universitari, senza riuscire a conseguire la laurea.

## **Il figlio disoccupato deve essere sempre mantenuto?**

Il figlio ormai adulto, anche se disoccupato, non va più mantenuto. Esiste un principio di **autoresponsabilità** che impone a ciascuno di provvedere a se stesso senza gravare sulle tasche degli altri. Il punto è stabilire **a partire da quale età i genitori non devono più mantenere il figlio?** Di questo parleremo a breve.

Una cosa è certa: il genitore che ritiene il figlio ormai “grandicello” non può interrompere, di propria iniziativa, il versamento dell’assegno ma deve prima rivolgersi al giudice affinché valuti la mutata situazione e revochi il precedente ordine di mantenimento. Il giudice, nel decidere, deve valutare la diligenza del figlio nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi **[3]**. Pertanto il tribunale può estinguere il diritto alla corresponsione dell’assegno qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia dipesa da una sua inerzia o rifiuto ingiustificato.

## **Da quale età il figlio non va più mantenuto?**

Abbiamo appena detto che, oltre una certa età, il figlio – anche se disoccupato – non ha più diritto a ricevere i sostegni economici dei genitori e, per di più, può essere buttato fuori di casa. Ma **da quale età il figlio non va più mantenuto?**

Secondo la sentenza del Tribunale di Modena richiamata in apertura, questa età è 34 anni. L’età è ricavata da statistiche nazionali e Ue. Oltre tale soglia si possono ottenere solo gli alimenti.

Risultato: il figlio disoccupato sopra i trentaquattro anni non soltanto non deve più essere mantenuto dai genitori ma deve anche lasciare la casa familiare se lo vogliono la madre e il padre insieme. E ciò perché una volta superata la soglia di età, il figlio cresciutello può soltanto avanzare le pretese dell’adulto, dunque

unicamente gli eventuali alimenti.

## **A che età i genitori possono mandare via di casa il figlio?**

Quando il figlio perde il diritto al mantenimento, perde anche il diritto a vivere coi genitori i quali potranno costringerlo ad andare via e trovarsi un altro tetto. Abbiamo detto che, secondo la sentenza in commento, questa età coincide con i 34 anni perché queste sono le statistiche italiane ed europee dei giovani che acquistano l'**indipendenza economica**.

Attenzione però: mamma e papà non possono mandare via, dalla sera alla mattina, il figlio di casa, lasciandolo fuori e cambiando la serratura della porta, ma dovranno comunque dargli il tempo di organizzarsi e trovare un'altra sistemazione.

L'obbligo di mantenimento a carico dei genitori si giustifica soltanto per garantire al figlio un progetto educativo e un percorso di formazione. La permanenza del figlio maggiorenne nell'abitazione del padre e della madre si giustifica al pari della convivenza della coppia di fatto; con la differenza fondamentale che mentre la coppia si può lasciare è impossibile sciogliersi dal rapporto genitore-figlio. Ma non c'è alcuna norma dell'ordinamento che attribuisce al figlio, ormai maggiorenne, il diritto incondizionato di restare nell'immobile di proprietà dei genitori e contro la volontà di questi ultimi, in forza del solo legame di sangue.

## **Il figlio può vantare l'usucapione sulla casa dei genitori?**

Qualcuno potrebbe ritenere che, avendo vissuto per oltre 20 anni in casa dei genitori, il figlio potrebbe vantare il diritto all'[usucapione](#). Non è così: tale situazione non si crea quando l'utilizzo dell'immobile altrui avviene in via non esclusiva (in tal caso la situazione è di convivenza) e con l'accondiscendenza dovuta al legame affettivo.

### **Note**

**[1]** Trib. Modena, sent. n. 165/18. **[2]** L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è

sancito sancito dagli artt. 30 Cost., 147 c.c. e ribadito dall' art. 337-ter come  
introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato nella G.U.  
n. 5 dell'8 gennaio 2014, in vigore dal 7 febbraio 2014. **[3]** Cass. sent. n.  
1506/1990 e n. 1353/1998.